



Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Tarantinidion

Il 24 ottobre 2025 alle ore 18.00 presso la sede legale sita in Via Genziane n.6 a Taranto, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci di Tarantinidion, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione modifiche nuovo Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Dott. Antonello Cafagna, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Cinzia Pizzo.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, nel rispetto dell'articolo 11.4 dello statuto, che sono presenti e regolarmente rappresentati n.20 soci su n. 62 iscritti, come risulta dal registro presenze e dal libro soci.

L'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione in quanto l'Assemblea in prima convocazione, svolta in data 11/10/2025 alle ore 9.00, avendo visto la partecipazione di soli n.3 soci, non era atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale per trasformare l'Associazione da Organizzazione di Volontariato ad Associazione di Promozione Sociale, e che recepisca anche i requisiti previsti dal legislatore per qualificarsi come Associazione di promozione sociale e quindi Ente del Terzo settore alla luce del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la modifica è fondamentale per procedere all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente chiarisce che la trasformazione dell'Associazione in APS è possibile in quanto l'associazione svolge attività di interesse generale, così come tassativamente elencate all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, prevede il coinvolgimento di volontari e la presenza di risorse umane in qualsiasi forma retribuite e in ogni caso inferiore al 5% dei soci o al 50% dei volontari attivi.

Propone quindi una nuova versione di statuto che contemperi le esigenze manifestate anche con riferimento:

- ad una indicazione delle attività di interesse generale promosse diverse da quelle sportive dilettantistiche e tassativamente elencate dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- all'implementazione dei nuovi vincoli statutari contemplati dal Codice del Terzo settore per trasformare l'associazione da Organizzazione di Volontariato ad Associazione di promozione sociale.

Il Presidente informa i soci che sarebbe stato possibile anche modificare alcuni articoli dello statuto con esclusivo riferimento alle clausole obbligatorie e alle clausole derogabili introdotte dal Codice del Terzo settore, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare del 27/12/2017, ma che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione di adottare un nuovo statuto per chiarire aspetti ulteriori.

Viene quindi data lettura della nuova formulazione dello statuto proposto all'Assemblea dei soci.

Diversi soci intervengono quindi per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

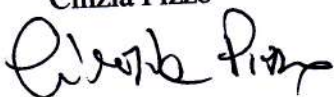
Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente e il Segretario firmano l'allegato statuto in sigla in ogni sua pagina e per esteso in calce all'atto medesimo.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa mentre l'atto risulta non soggetto ad imposta di bollo beneficiando l'associazione del riconoscimento di associazione di promozione sociale (esente dall'imposta di bollo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 82 e articolo 104 primo comma del D.Lgs. 117/2017).

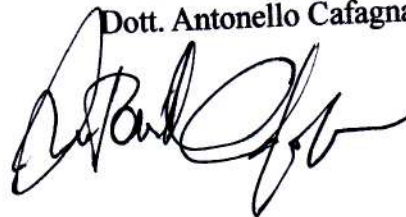
Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.00, dopo aver letto ed approvato il seguente verbale.

IL SEGRETARIO
Cinzia Pizzo



IL PRESIDENTE

Dott. Antonello Cafagna



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 28 OTT. 2025 serie 3 al N° 1184
Imposte liquidate per € 200,00 per n° 1 anni



IL FUNZIONARIO
DOMENICO SANTORO
firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO
TARANTINIDION ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), "**TARANTINIDION Associazione di Promozione Sociale**", in breve "**TARANTINIDION APS**" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Taranto, in via Genziane, 6.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate. L'eventuale trasferimento della sede non comporterà decisione da adottare con delibera straordinaria dell'assemblea ma con delibera ordinaria.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1):

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- d) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.*

Con un focus incentrato sulla ricerca e la promozione della cultura jonica, nonché sugli scambi interculturali, l'ente si prefigge le seguenti specifiche finalità:

1. contribuire allo sviluppo della dimensione socioculturale nella città di Taranto e nella Regione attraverso varie attività;
 2. promozione del patrimonio artistico, culturale, storico – archeologico e naturalistico della città di Taranto nonché recuperare la ricchezza delle tradizioni popolari;
 3. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
 4. realizzazione di eventi di pubblica utilità e favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione con altre associazioni o enti sia italiane che estere che abbiano gli stessi fini.
- Per il conseguimento dei propri obiettivi l'Associazione s'impegnerà nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, autonomamente o in collaborazione con altre Associazioni e/o Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati. Potrà, altresì, partecipare a qualsiasi bando o progetto di finanziamento comunale, regionale, nazionale, comunitario e non. Potrà fare operazioni di ricerca fondi, fundraising e crowdfunding.

Nello specifico l'Associazione intende svolgere principalmente le seguenti specifiche attività:

1. l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti all'adozione di sani stili di vita, al benessere e all'educazione alimentare e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;
2. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;
3. Svolgimento di attività di tutela dei beni comuni: recupero, conservazione, sviluppo e valorizzazione di aspetti artistici, storici, culturali, naturalistici, enogastronomici, di tradizioni e cultura popolare legati al territorio;
4. Visite guidate e spettacoli itineranti nella città di Taranto e nelle aree naturalistiche di interesse del territorio e

dell'intera Provincia, al fine di promuovere la ricchezza storico- archeologico, culturale e naturalistica, integrando cultura, musica, danza, enogastronomia;

5. Organizzazione di manifestazioni, attività formative, di consulenza e laboratoriali per le scuole di ogni ordine e grado, per gli anziani e nei contesti della sfera dell'emarginazione, del disadattamento e della disabilità di ogni tipo, per favorire una maggiore inclusione sociale;
6. Organizzazione di stage e laboratori di pizzica tarantina e di altri balli popolari;
7. Organizzazione di stage e laboratori di musica popolare; incontri con musicisti emergenti, realizzazione di miniconcerti realizzati con giovani, associazioni e con qualunque tipo di musica e di strumento musicale;
8. Promuovere la realizzazione di iniziative di carattere culturale e sociale quali: spettacoli di danza, musicali, teatrali, rassegne cinematografiche, mostre d'arte, iniziative di aggregazione e socializzazione, incontri, dibattiti, seminari, concorsi, convegni, fiere e feste, concerti popolari di Tarentinula (T@rentinul@);
9. promuovere il brand "Tarentinula" per tutto ciò che concerne le attività musicali, di danza, e delle tradizioni popolari;
10. Promuovere iniziative finalizzate ad una conoscenza approfondita delle questioni culturali, sociali e politiche attraverso ricerche, studi, documentazioni varie, mostre, viaggi, corsi e seminari;
11. Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD, libri ed ogni altro strumento idoneo alla promozione ed alla diffusione della cultura e dell'arte;
12. Promuovere la conoscenza del territorio e delle tradizioni che rischiano di scomparire, recuperando mestieri e tecniche di lavorazione tradizionali;
13. Promuovere laboratori degli antichi mestieri e delle maestranze dell'arte piscatoria tarantina; promuovere laboratori e attività intese alla valorizzazione e tutela o salvaguardia della lavorazione del Bisso, facendo riferimento al "Tarantinidion" l'antica veste tarantina del periodo magnogreco;
14. Promuovere, organizzare e gestire iniziative ed eventi nel campo culturale, turistico, enogastronomico, finalizzate alla promozione e alla valorizzazione delle peculiarità storico-artistiche, artigianali e manifestazioni di rievocazione storica presenti ed operanti nel territorio tarantino e soprattutto puntando sul ripristino del tessuto sociale e culturale e sul sostegno delle attività di partecipazione attiva e integrazione tra generazioni;
15. Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la ricerca e tutela delle ricette tipiche e degli eventuali aneddoti, racconti, proverbi ed altro della tradizione tarantina attraverso lo sviluppo di opportune iniziative sociali, culturali e di attività di divulgazione e sensibilizzazione;
16. Attività di laboratori, eventi, ricerca e feste sul dialetto tarantino e sulle minoranze linguistiche Arbereshe del meridione d'Italia;
17. Istituzione di archivi fisici e digitalizzati del patrimonio storico documentario di Taranto e provincia, in particolare sulle tradizioni storiche e di cultura popolare, anche in collaborazione con le altre associazioni e biblioteche territoriali;
18. Proporre ed organizzare programmi di cultura alimentare locale e sensoriale, per una più diffusa conoscenza delle radici culturali-storiche e dei processi produttivi delle pietanze e dei prodotti tipici mediante attività educative quali aggiornamenti sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, sulla corretta e sana alimentazione, sull'educazione alimentare, corsi di cucina, di assaggio, di educazione al gusto, di conoscenza delle problematiche alimentari in particolare legate alle Eccellenze del Territorio;
19. Attività informative e culturali: produzione di brochure, articoli giornalistici, video, piattaforme e servizi web, diffusione delle proprie iniziative e ricerche attraverso manifesti, libri, dépliant, opuscoli, giornali, riviste, supporti audio-visivi e multimediali, produzione audiovisiva (ad es. documentari o docufiction); incontri con l'autore, presentazioni libri anche di altre realtà associative, mostre fotografiche;
20. Attività laboratoriali come scrittura creativa, componimenti poetici, come scrivere un articolo di giornale, corsi di produzione cinematografica, regia audiovisiva, corsi fotografici ed elaborazione post fotografici;
21. Attività ludico-ricreative: attività di animazione ed aggregazione rivolta ai ragazzi, ai disabili, agli anziani, attraverso la realizzazione di attività ricreative, sportive e formative volte a favorire una maggiore integrazione delle fasce deboli;
22. Attività rivolte al mondo della disabilità, ed in particolare a quella visiva, attraverso laboratori, incontri, seminari e stage per conoscere il braille, laboratori tattili, organizzazione di eventi a favore delle persone non vedenti ed ipovedenti (concerti al buio, mostre tattili, ad esempio), aperte a tutta la comunità, per diminuire il divario tra mondo della normalità e mondo della disabilità ed agevolare una migliore inclusione sociale;
23. Attività a favore di fasce svantaggiate, anche nel settore del counselling psicologico, di orientamento e nutrizionale, per una migliore inclusione sociale.

Inoltre, l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il

pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili ed esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
4. L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
6. L'Assemblea si riunisce due volte l'anno: entro il 31 dicembre per l'approvazione del documento di programmazione economica; entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori e ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione dei nuovi associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.3 del presente Statuto;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
12. L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

circolare di Taranto

13. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
14. È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART.8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 (il primo sarà di 5 e potrà con delibera essere aumentato a 7 quando il numero degli associati aumenterà a 50 e a 9 quando aumenterà a 80), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Potrà essere svolto anche a distanza su piattaforme dedicate alle videoconferenze.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere fatte anche in modalità telematica/videoconferenza.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART.10 (Risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.12 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

ART. 13 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità definite dal Regolamento Interno.

ART. 14 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 15 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei **volontari** o al **5% dei I numero degli associati**.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile

I SOCI (Presidente e Segretario dell'Assemblea Straordinaria 24 /10 /2025)

Dott. Antonello Cafagna

Cinzia Pizzo

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Antonello Cafagna, and the bottom signature is for Cinzia Pizzo. Both signatures are written over horizontal lines.